

Nota Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani su Decreto Legge n° 76/2013

“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”

Evidenziamo di seguito quanto di nostro interesse con riferimento alle misure di maggiore rilievo:

GIOVANI

Art. 1 “Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani”:

La norma punta a promuovere forme di occupazione stabile per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età che - secondo dati Istat – sono in sofferenza: *i numeri sul tasso dei senza lavoro tra i 15-24enni “attivi” (cioè coloro che cercano o che hanno lavoro) si attesta al 41,9% nel primo trimestre del 2012 ovvero il livello più alto dal primo trimestre del 1977. Nel Mezzogiorno oltre la metà della forza lavoro femminile tra 15-24anni è in cerca di lavoro (52,8%). Oltre 656 mila ragazzi cercano lavoro.*

Le misure previste sono di tipo sperimentale (2013-2016) in attesa che si completi anche la programmazione comunitaria 2014-2020 che prevede di destinare quote significative sull'emergenza occupazionale giovanile nell'ambito del Piano “YOUTH GUARANTEE” approvato lo scorso 28 febbraio 2013 dal Consiglio d'Europa, un accordo politico sull'istituzione di sistemi di garanzia per i giovani finalizzati ad assicurare che ai giovani disoccupati vengano rapidamente offerti lavoro o formazione. Per il finanziamento del Piano si prevede uno stanziamento di fondi UE pari a circa 9 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 (di cui 1,5 miliardi per l'Italia). L'obiettivo della YG è aiutare le regioni con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% ad adottare misure per aumentare l'occupazione giovanile. La metà di questo importo sarà assegnata dal Fondo sociale europeo e l'altra metà da una linea di bilancio dedicata all'occupazione giovanile.

Le risorse, che fanno capo al Fondo di Rotazione, e che sono destinate alla sperimentazione dell'art. in esame, sono complessivamente pari a 794 milioni di euro di cui 500 per le aree del Mezzogiorno e 294 per le restanti regioni.

In estrema sintesi: per ogni nuova assunzione, si prevedono per il datore di lavoro incentivi pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali complessiva per un periodo di 18 mesi e che non può superare i 650 euro per lavoratore. Qualora, invece, il datore di lavoro trasformi un contratto in essere da determinato a “indeterminato” l'incentivo è per 12 mesi. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore.

Il carattere dichiaratamente sperimentale della norma dell'art. in esame ridimensiona l'azione prevista in favore dei giovani limitandola nel tempo e nella selezione dei requisiti del target di riferimento (cioè soggetti privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, privi di diploma di scuola media superiore o professionale, che vivono soli con una o più persone a carico) ai sensi del Regolamento CE 800/2008 in materia di "lavoratori svantaggiati".

Con riferimento proprio ai requisiti, per quanto riguarda il primo, sarà interessante monitorare e conoscere le ricadute in termini occupazionali sia in relazione ai giovani senza lavoro "da almeno sei mesi" sia in relazione ai giovani che svolgono lavoro non regolarmente retribuito "da almeno sei mesi"; per quanto riguarda invece gli altri due requisiti, sarà altresì interessante monitorare l'entità numerica dei giovani coinvolti, con riferimento alla platea dei Neet, in particolare in alcune aree del Mezzogiorno, in quanto, a nostro avviso, il numero dei soggetti coinvolti potrebbe essere più contenuto rispetto alle aspettative, a fronte del fatto che la fascia di età coinvolta (fino a 29 anni) è anche la stessa che risulta essere tra le più scolarizzate, specie nella componente femminile. A ciò si aggiunga che in Italia, proprio i giovani appartenenti a questa fascia di età, continuano a vivere ancora in famiglia e con difficoltà "si smarcano" dalle stesse per "vivere soli con una o più persone a carico".

Art. 2 "Incentivi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile"

L'obiettivo delle disposizioni del presente articolo è quello di:

1. Rendere più semplice per le imprese l'uso del contratto di apprendistato,
2. Rafforzare le prospettive di formazione e di occupazione dei giovani con meno di 29 anni di età, attraverso il rilancio dell'istituto dell'apprendistato e dei tirocini formativi e di orientamento
3. Fornire agli studenti universitari la possibilità di realizzare l'alternanza tra studio e lavoro

Si tratta, a nostro avviso, di interventi importanti che vanno nella direzione auspicata da tempo dalla Cisl che nel Documento Confederale "Riaprire le porte del lavoro ai giovani" individua proprio nella possibilità di alternare fasi di studio con fasi di lavoro nonché di intervenire nei meccanismi inerenti il sistema scuola-formazione-lavoro leve fondamentali per ridurre l'elevato job-mismatch che caratterizza il mercato del lavoro nazionale.

Importante è anche la volontà espressa nel provvedimento di promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato nella logica di valorizzare la formazione "vera" per i giovani finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze professionali o di "mestiere".

Con riferimento alla previsione di "adottare entro il 30 settembre 2013 Linee Guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere" con una attenzione particolare rivolta alle PMI e alle microimprese intravediamo la possibilità di recuperare quanto previsto nell'Accordo "Linee Guida sulla Formazione 2010" sottoscritto da tutte le Parti Sociali che chiama in causa la territorialità come luogo deputato a rilevare i fabbisogni locali per agganciarli alla

formazione e conseguentemente al sistema domanda-offerta di lavoro che pure necessita di un riordino complessivo del sistema dei servizi per l'impiego sia pubblici che privati.

E' utile anche ricordare in tema di formazione il Documento sottoscritto unitariamente con Confindustria "Una formazione per la crescita economica e l'occupazione giovanile".

Nella elaborazione delle "Linee Guida" suggeriamo di fare in modo che una particolare attenzione sia riservata non solo alla valorizzazione delle potenzialità/risorse vocazionali del territorio (v. turismo, agricoltura.....) ma anche con riferimento all'apprendistato allo sviluppo di quei lavori rinvenibili nell'ambito dei cosiddetti settori emergenti della green economy (lavori verdi) e dei white jobs (lavori di cura e servizi alla persona/famiglia).

Art. 3 "Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno"

L'obiettivo delle disposizioni del presente articolo è quello di:

1. Promuovere l'autoimprenditorialità e iniziative delle istituzioni non-profit realizzate da giovani e da persone appartenenti a categorie svantaggiate
2. Consentire lo svolgimento di tirocini formativi di giovani presso le imprese
3. Combattere la povertà estrema favorendo l'inclusione sociale

Ribadiamo la positività di queste ulteriori misure sperimentali che tentano di indirizzare le possibilità di lavoro anche nell'ambito dell'autoimprenditorialità e del no-profit.

Degno di nota è altresì la misura che consente ai giovani Neet del Mezzogiorno di svolgere tirocini formativi e attività di formazione considerando che la platea è in continuo aumento (oltre 2 milioni)

Art. 7 "Modifiche alla Legge 28 giugno 2012 n° 92"

Da segnalare, tra le altre previsioni, la modifica alla normativa inerente il contratto di lavoro intermittente (introdotto dal D.Lgvo 276/2003 e successivamente modificato con L. 92/2012) che fissa la durata massima in 400 gg. nell'arco di tre anni.

Un'ulteriore modifica riguarda la durata delle pause nei contratti a termine che la L. 92/2012 aveva determinato in 60-90 gg. e che invece con le nuove disposizioni torna ad essere di 10-20 a seconda che il contratto duri più o meno di sei mesi

Valutiamo molto positivamente l'estensione anche ai collaboratori a progetto e associati in partecipazione del divieto di far firmare le c.d. "dimissioni in bianco" (mediante un nuovo comma 23bis al comma 23 dell'Art. 4 della L. 92/2012). Importanti anche i correttivi inerenti la forma scritta del contratto di collaborazione quale prova tangibile dell'esistenza stessa del rapporto.

I tre suddetti interventi si muovono nella direzione di meglio regolamentare senza stravolgere tre tipologie contrattuali tra le più diffuse tra le giovani generazioni. L'intento è infatti non quello di "ingabbiare" il ricorso a questi contratti quanto piuttosto quello di agevolarne un uso corretto e coerente con l'attuale scenario occupazionale. Si tratta, dunque, di interventi che, senza intaccare il ruolo della contrattazione ne l'impianto dell'ultima Legge di Riforma del Mercato del Lavoro (L.92/2012), sono messi a punto non per negare la flessibilità ma regolamentarla al fine di evitarne un utilizzo distorto.

Immigrati

Art. 9 "Ulteriori disposizioni in materia di occupazione"

Ai commi 7-8-9-10 dell'Art. in esame sono contenute alcune importanti novità riguardanti in particolare i cittadini stranieri.

La prima misura modifica, integrandolo, il comma 2 dell'articolo 22 del T. U. sull'immigrazione (DLGS n. 286/1998) e riguarda le modalità di assunzione di lavoratori stranieri subordinati a tempo determinato ed indeterminato. D'ora in poi, Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all'estero deve presentare richiesta di nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione, *previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia esso italiano o straniero, idoneamente documentata.*

L'altra novità si riferisce alle modalità di determinazione del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale o a svolgere tirocini formativi, ai sensi dell'articolo 44-bis del D.P.R. n. 394/1999. Con le nuove norme, il contingente sarà determinato con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza Stato – Regioni – Province autonome, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno. Nelle more del decreto, le rappresentanze diplomatiche e consolari potranno comunque rilasciare visti d'ingresso a chi ha i requisiti, senza limiti numerici, da portare poi in detrazione una volta determinato il contingente. Stesso discorso per lo straniero che in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio voglia frequentare corsi di formazione professionale. Qualora il decreto non venisse adottato nei termini previsti, il Ministero del Lavoro potrà provvedere con proprio decreto annuale sulla base delle quote stabilite nell'ultimo decreto precedentemente emanato.

Vengono inoltre trasferite al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati le risorse residue destinate all'emergenza nord-africa, ai sensi del D.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011.

Infine, viene integrato l'art. 5 del DLGS n. 109/2012 attuativo della Direttiva europea 2009/52/CE nella parte inerente le procedure di emersione. Le nuove disposizioni prevedono che qualora la domanda di emersione sia respinta per motivi ascrivibili al datore di lavoro, fatte le opportune verifiche da parte dello sportello unico per l'immigrazione con riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro e alle somme previste da versare, al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione senza incorrere in procedimenti penali o amministrativi. Tale beneficio viene riconosciuto anche a quei lavoratori che dimostrando di avere il requisito di presenza in Italia al 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro cessi prima che sia completata la procedura di regolarizzazione.

Per la Cisl le misure contenute del decreto legge in esame sono positive in quanto si adattano alla situazione attuale di crisi occupazionale che richiede da un lato di salvaguardare coloro che sono già presenti regolarmente sul territorio e rischiano di cadere nella clandestinità, dall'altro di razionalizzare le misure di ingresso e permanenza legale sul territorio dello Stato. Questi interventi sono tanto più necessari quanto più diventa drammatica la situazione lavorativa per le lavoratrici e i lavoratori sia italiani che immigrati.